

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PREVENTIVO E DEL PARERE “SENTITO”

(approvato con Deliberazione del Presidente/Commissario n. 09 del 15.04.2024)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

- a. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del preventivo Nulla Osta e del Parere “Sentito” da parte dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei” (di seguito denominato per brevità “Ente Parco”) in riferimento a concessioni, autorizzazioni, permessi per riprese aeree e tutti quegli interventi, impianti ed opere ricadenti all’interno dell’area protetta e nei siti della Rete Natura 2000;
- b. Normativa di riferimento: articolo 13, Legge n. 394 del 1991; L.R. 33 del 1993, art. 5, co 7 del D.P.R. n. 357/1977;
- c. l’Ente Parco non rilascia altro genere di pareri, se non chiarimenti per iscritto, su apposita richiesta motivata, riguardanti particolari aspetti interpretativi delle predette normative.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

(Le aree protette dell’Ente Parco ai sensi della L.R. 33/93)

- a. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel territorio dell’Ente Parco, al fine di tutelarne le caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche;
- b. l’area del Parco Regionale è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:
 - Zona “A” – Area di Riserva Integrale
 - Zona “B” – Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione
 - Zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale;
- c. ad esse si aggiungono le Riserve Marine, oggetto di normativa a sé. Ciascuna zona è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali;
- d. l’esame delle istanze prodotte per il rilascio del Nulla Osta dell’Ente Parco consiste nella verifica della compatibilità dell’intervento e ogni altra attività per cui si è previsto il Nulla Osta con le Norme di Salvaguardia, di cui alla DGR n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003.

(I Siti della Rete Natura 2000)

- a. Con DGRC n. 684 del 30.12.2019 sono stati affidati come Soggetto Gestore all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei le seguenti ZSC (ex SIC - Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS:
 - IT8030017 “Lago di Miseno”
 - IT8030016 “Lago di Lucrino”
 - IT8030013 “Isolotto di San Martino e dintorni”
 - IT8030015 “Lago del Fusaro”
 - IT8030019 “Monte Barbaro e Cratere di Campiglione”
 - IT 8030002 “Capo Miseno”
 - IT 8030001 “Aree umide del Cratere di Agnano”
 - IT 8030032 “Stazioni di *Cyanidium calidarium* di Pozzuoli”
 - IT 8030023 “Porto Paone di Nisida”
 - IT 8030020 “Monte Nuovo”
 - IT 8030039 “Foce di Licola”
 - IT 8030014 “Lago d’Averno”



- b. Per i piani, programmi e progetti ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, salvo i casi in cui dispongano di apposito comitato autorizzativo riconosciuto dalla Regione Campania, il proponente è tenuto ad acquisire il parere da parte dell'autorità competente, ovvero il competente Dipartimento o AGC della Regione Campania, sentito preventivamente l'Ente di Gestione dell'area stessa, ai sensi della DGR n. 684 del 30.12.2019;
- c. l'esame delle istanze prodotte per il rilascio del Parere "Sentito" dell'Ente Parco consiste nella verifica della compatibilità dell'intervento e ogni altra attività per cui è previsto il parere "Sentito" rispetto alle relative Misure di Conservazione;
- d. tale verifica avviene tramite la presentazione all'ufficio competente di apposita VIA o VAS, redatte secondo quanto indicato nell'art. 5.4. "Professionalità competenti alla redazione dei documenti tecnici per la valutazione di incidenza" - Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania" del 2019;
- e. a seguito delle determinazioni assunte dall'autorità competente, l'Ente Parco si esprimerà con il Nulla Osta definitivo, previa presentazione di quanto indicato negli allegati "A", "B" e "C".

Art. 3 (*Presentazione delle istanze*)

- a. Le istanze finalizzate al rilascio del Nulla Osta o del "Sentito" devono essere presentate corredate da idonea documentazione indirizzata all'Ente Parco che illustri adeguatamente il progetto o opera, così come richiesto nell'allegato "B", necessaria per l'esatta individuazione, la puntuale definizione e la corretta valutazione dell'intervento proposto;
- b. le istanze devono essere trasmesse a mezzo PEC;
- c. le richieste finalizzate al rilascio del Nulla Osta o del "Sentito" relative ad autorizzazioni e/o concessione, ad esempio quelle di carattere edilizio e/o urbanistico, il cui rilascio è di competenza di altri Enti, devono pervenire all'Ente Parco per il tramite dell'Autorità o dell'Ente competente, sempre nel rispetto della disciplina del presente regolamento;
- d. dalla data di acquisizione della richiesta del Nulla Osta al protocollo dell'Ente Parco decorre il termine di 60 giorni per il suo rilascio.

Art. 4 (*Responsabile Unico del Procedimento*)

Nelle more della nomina del Direttore, il RUP è il Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco.

Art. 5 (*Istruttoria*)

- a. Il soggetto incaricato dal RUP quale Istruttore dell'istanza di Nulla Osta o del Parere "Sentito" valuta la completezza della documentazione, ivi compreso il pagamento dei diritti di istruttoria, e procede all'esame dell'istanza stessa;
- b. ulteriore documentazione, stante la carenza, l'insufficienza o l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza, può essere motivatamente e analiticamente richiesta ad integrazione dell'istruttoria e per una sola volta, entro trenta giorni dalla produzione dell'istanza. In tal caso, si determina l'interruzione del termine di conclusione del procedimento, il quale riparte a decorrere dalla presentazione o regolarizzazione dei documenti;
- c. nel caso di inadempienza dell'istante entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione, il procedimento si intende concluso e viene archiviato d'ufficio;
- d. ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 394/91 entro 60 (sessanta) giorni dal recepimento dell'istanza, con comunicazione scritta al richiedente, l'Ente Parco può rinviare, per una sola volta, di ulteriori 30 (trenta) giorni i termini di espressione del Nulla Osta.

Art. 6 (Modalità di rilascio)

- a. Il rilascio del Nulla Osta o del Parere “Sentito” è effettuato tramite provvedimento firmato in uno dal Responsabile Amministrativo e dal Presidente dell’Ente Parco;
- b. il Presidente dell’Ente Parco, ai sensi del comma 4, art. 13 “Nulla Osta”, della Legge 349/91, trasmette al soggetto istante, mediante PEC, copia della decisione adottata in ordine all’istanza; ove necessario ed urgente, comunica preventivamente, mediante PEC, al soggetto istante anche il dispositivo della decisione;
- c. la durata di validità del Nulla Osta è quella dell’atto autorizzativo al quale si lega. Non può essere superiore, in ogni caso, a cinque anni dalla data del rilascio;
- d. nel caso di proroghe dei termini fissati dal Nulla Osta, per la realizzazione di interventi, le stesse vengono concesse previa adeguata istruttoria tecnica che verifichi la non variazione delle condizioni di rilascio;
- e. il provvedimento di rilascio del Nulla Osta dell’Ente Parco, così come il suo diniego, è pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente Parco e nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente.

Art. 7 (Disposizioni particolari)

Nei casi in cui il Nulla Osta il Parere “Sentito” disponga, quale condizione o prescrizione, la realizzazione di interventi di mitigazione e/o di compensazione degli impatti negativi sull’ambiente, l’Ente Parco ha facoltà di chiedere la preventiva stipula di idonea polizza fideiussoria a carico del soggetto interessato, a favore dell’Ente Parco, per un importo pari a quello stimato per la realizzazione degli interventi di mitigazione/compensazione. Analoga polizza fideiussoria può essere richiesta per tutti gli interventi che comportino rischi ambientali, commisurata ai costi dell’eventuale rimessa in pristino e/o dell’eventuale bonifica.

Art. 8 (Documentazione)

- a. Per il rilascio del Nulla Osta è necessario l’invio della documentazione così come richiesta nei successivi allegati “A”, “B” e “C”;
- b. per il rilascio dei Nulla Osta le istanze devono essere prodotte utilizzando il modello Allegato “C”;
- c. all’istanza deve essere allegata la documentazione richiesta secondo le disposizioni dell’Allegato “B”;
- d. in caso di richiesta di Nulla Osta per riprese aeree da effettuarsi tramite drone, è necessario specificare nell’istanza l’area oggetto di ripresa e destinazione del filmato;
- e. all’istanza deve essere allegata copia del versamento per i diritti di segreteria connessi all’istruttoria, secondo le disposizioni dell’Allegato “A”;
- f. alla domanda va inoltre allegata copia digitale di tutta la documentazione trasmessa (relazione, elaborati grafici, atti, documenti etc.), ivi compresa la scansione firmata dell’istanza per il rilascio del Nulla Osta, i documenti di riconoscimento e del versamento per i diritti di istruttoria. La mancanza di tale copia digitale comporta la sospensione della procedura e la mancata integrazione entro i 30 (trenta) giorni dalla presentazione comporta l’archiviazione d’ufficio dell’istanza.

Art. 9 (Diritti di istruttoria)

- a. Per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei Nulla Osta sono istituiti i diritti di segreteria per l’espletamento dell’istruttoria e la conservazione delle pratiche assentite;
- b. con decorrenza dalla data di approvazione del presente regolamento, sono sempre versati in favore dell’Ente Parco i diritti di segreteria connessi all’istruttoria così come individuato nell’Allegato “A”;
- c. sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria:
 - i provvedimenti inerenti i progetti ed attività presentati dalle Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,



- le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al DPR 380/2001 e ss.mm.ii.,
 - le attività esercitate dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile stante l'interesse pubblico a non aggravare le relative procedure;
- d. in carenza del versamento del Diritto di Segreteria di cui al primo comma, il procedimento è sospeso senza che l'Ente Parco ne dia comunicazione. Tale carenza determinerà anche l'interruzione della decorrenza dei termini di legge. Trascorsi 30 (trenta) giorni senza i quali l'istante provveda ad integrare l'istanza con la copia del dovuto versamento, l'istanza verrà archiviata d'ufficio dandone, mediante PEC, contemporanea comunicazione all'istante ed al Comune competente;
- e. l'archiviazione d'ufficio, secondo il comma 3 dell'art. 4 ed il comma 5 dell'art.8 del presente regolamento non determina la restituzione dei Diritti di Segreteria connessi all'istruttoria.

Art. 10 (Allegati)

Gli allegati "A", "B" e "C" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 11 (Principi)

Nel procedimento amministrativo di rilascio del Parere "Sentito" e/o del Nulla Osta di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'Ente Parco garantisce comunque l'uniformità della propria attività delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" ed ai principi di semplificazione, celerità e non aggravamento del procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze ed in generale a quello del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 12 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni vigenti in materia di rilascio del Nulla Osta.

Art. 13 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione alla Regione Campania ed alla Comunità dell'Ente Parco, senza che vi sia opposizione.

Bacoli (NA), lì, 15.04.2024



Il Presidente/Commissario
ARCH. FRANCESCO MAISTO